



# Comune di Roveredo

Amministrazione comunale – Centro regionale dei servizi – 6535 Roveredo  
Tel. 091 820 33 11 – Email: cancelleria@roveredo.ch

Archivio: 15.05

Roveredo, 11 gennaio 2023

**MESSAGGIO N. 2/2023-2026  
del Municipio,  
al Consiglio comunale  
per la trattanda n. 5 della seduta del 26 gennaio 2023**

concernente:

**NOMINA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI  
PER LA LEGISLATURA 2023-2026**

### **Base legale**

Secondo l'art. 32 lettera b dello Statuto comunale (entrato in vigore il 1° gennaio 2022), il Consiglio comunale (CC) nomina le Commissioni del Consiglio comunale.

L'art. 27 cpv. 2 dell'Ordinanza interna del Consiglio comunale (OICC, entrata in vigore il 1° gennaio 2023) precisa che la nomina le Commissioni permanenti del Consiglio comunale avviene durante la seduta costitutiva del CC.

### **Procedura**

Art. 27 OICC

1 Le Commissioni preparatorie possono essere permanenti o ad hoc. Ogni commissione è composta da cinque membri. Nella composizione delle Commissioni vanno per quanto possibile considerate tutte le frazioni e la loro forza.

2 Il Consiglio comunale nomina all'inizio della legislatura le seguenti **Commissioni permanenti**:

- **Commissione finanze**
- **Commissione opere pubbliche**
- **Commissione di pianificazione**
- **Commissione petizioni.**

3 Sull'attribuzione degli oggetti per la loro preparazione prima del dibattito in CC decide, in caso di contestazione, l'ufficio presidenziale.

4 Per la preparazione di oggetti che non rientrano nella sfera delle Commissioni permanenti viene di regola nominata una Commissione ad hoc. Sulla necessità di nominare una tale Commissione decide l'ufficio presidenziale. La nomina viene eseguita dal CC.

5 Il mandato delle Commissioni scade al momento della votazione sull'oggetto e, per le Commissioni permanenti, alla fine della legislatura.

Secondo l'art. 21 cpv. 1 dello Statuto comunale la durata di carica delle commissioni permanenti è di quattro anni e la carica inizia con l'anno civile. Queste commissioni restano quindi in carica per l'intera legislatura 2023-2026.

La **Commissione per il Piano Regolatore**, che corrisponde alla **Commissione di pianificazione** secondo l'art. 27 cpv. 2 OICC, è una commissione speciale permanente. In base all'art. 7 della Legge edilizia comunale emanata in votazione popolare del 1.6.2014 e approvata dal Governo cantonale il 7.7.2015 con decreto 640, essa si compone di sette membri. Il Sindaco e il membro del Municipio a cui è affidato il dicastero costruzioni vi fanno parte d'ufficio. Gli altri cinque membri sono nominati dal Consiglio comunale.

Come visto sopra (art. 27 cpv. 1 OICC), le altre commissioni permanenti da nominare (**Commissione finanze, Commissione opere pubbliche e Commissione petizioni**) sono invece composte da 5 membri, tutti da nominare dal Consiglio comunale.

Per i candidati che verranno proposti e che non saranno presenti in sala, dovrà venir presentata prima dell'inizio della votazione una dichiarazione di accettazione della carica in caso di nomina, firmata dal diretto interessato.

La nomina di eventuali commissioni ad hoc (non permanenti), per oggetti che non rientrano nelle competenze delle commissioni permanenti, potrà avvenire a giudizio dell'Ufficio presidenziale con nomina dei membri fatta dal Consiglio comunale (art. 27 cpv. 4) in occasione di prossime sedute del CC.

Per le modalità di elezione e la determinazione del risultato elettorale, delle Commissioni da nominare dal Consiglio comunale (art. 24 OICC), fanno stato l'art. 35 e l'art. 36 OICC.

La procedura è come per la nomina del presidente e del vicepresidente del CC, salvo che in questo caso i seggi da attribuire sono cinque per ogni Commissione (elezione collettiva).

Se vi sono cinque candidati per ogni commissione (pari ai seggi da attribuire), vi è votazione per alzata di mano, salvo obiezione (art. 35 cpv. 1 OICC). Se vi è un numero maggiore di candidati (o si vi è obiezione sul voto palese), si passa allo scrutinio segreto (voto per scheda da depositare nell'urna elettorale).

Trattandosi di cinque seggi da attribuire per ogni commissione, si svolgono elezioni collettive per ogni commissione e possono essere espresse preferenze pari ai seggi da attribuire (art. 35 cpv. 3 OICC).

La maggioranza assoluta al primo turno elettorale si calcola dividendo tutti i voti validi espressi per sei (cinque seggi più uno) e il quoziente è arrotondato al numero intero superiore (art. 36 cpv. 1 e 2 OICC).

Per un eventuale secondo turno fa invece stato la maggioranza relativa (art. 36 cpv. 3 OICC). In caso di parità decide la sorte (art. 36 cpv. 4 OICC).

## **MUNICIPIO DI ROVEREDO**

Il Sindaco  
Gianpiero Raveglia

Il segretario  
Fausto Delle Coste